

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XLII.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	567
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. (914)	567
PRESIDENTE	567, 572, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 586, 587, 588, 589, 590
BELOTTI, <i>Relatore</i>	568, 574, 575, 577, 578, 579, 580, 581, 584, 585, 586
STELLA	572
FORESI	572, 579, 580, 581, 583, 584, 586, 587, 588, 589, 590
PIERACCINI	572, 579, 580, 584, 586
ROSELLI	572
RAFFAELLI	573, 583
ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	573, 576, 577, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 587
PELLA	574, 575, 577, 585, 587, 588
SELVAGGI	577, 581, 586
SEDATI	581
BIMA	586
ROSINI	587, 588
CAVALLARI VINCENZO	588
BERZANTI	588
GUGGENBERG	590

	PAG.
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
VIOLA ed altri: Concessione di una pensione al signor Natale Papini. (633)	590
PRESIDENTE	590
SALIZZONI, <i>Relatore</i>	590
VIOLA	590
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
VIVIANI LUCIANA ed altri: Concessione di un assegno a vita al signor Formisano Raffaele fu Pasquale. (1024)	590
PRESIDENTE	590, 591
SALIZZONI, <i>Relatore</i>	591
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	591

La seduta comincia alle 9.10.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna i deputati Avanzini, De Martino Carmine e Valsecchi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bima, Foresi e Stella.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche e innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. (914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane. ».

L'onorevole Belotti ha facoltà di svolgere la sua relazione.

Avverto che sul provvedimento in esame dovevano esprimere il parere la IX Commissione (Agricoltura) e l'XI Commissione (Lavoro). Essendo trascorso il termine stabilito dal regolamento s'intende che vi abbiano rinunciato.

BELOTTI, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge di iniziativa governativa, sottoposto all'esame della nostra Commissione permanente in sede legislativa, contenente « Modifiche ed innovazioni al vigente Testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane (regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238, del 12 ottobre 1937) » è il frutto di una esperienza pressoché ventennale, tradotta in una formulazione legislativa (disegno di legge n. 2873 della passata legislatura) che già è stata sottoposta al vaglio di questa Commissione, nelle sedute del 19 novembre 1952, del 4 e del 6 febbraio 1953, senza peraltro che il testo approvato potesse essere in tempo utile sottoposto al Senato, prima dello scadere della precedente legislatura. I due anni trascorsi hanno consentito, in sede competente, una pacata rielaborazione delle istanze e delle argomentazioni di cui si resero interpreti efficaci i nostri colleghi nella passata legislatura ed in particolare il relatore di allora ed attuale Sottosegretario di Stato al tesoro, onorevole Arcaini.

È fuori dubbio che il provvedimento, già sottoposto al nostro esame nelle precedenti sedute del 2 agosto 1954 e del 13 corrente, tenda ad un aggiornamento della vigente legislazione sulle Casse rurali ed artigiane, coordinata in testo unico, più sostanziale che formale. Si tratta, infatti, di modifiche ed innovazioni che tendono ad assicurare alle Casse rurali una funzionalità più aderente alle mutate esigenze dei tempi, pur nel rispetto della loro origine storica e del loro carattere specifico di capillari cooperative di credito, raccogliatrici del piccolo risparmio o finanziatrici delle attività e delle iniziative dei piccoli operatori economici, nel settore agricolo ed in

quello artigianale. Si tratta, cioè, di compiere un nuovo passo sulla via dello sganciamento delle Casse rurali da una tutela rigoristica che, alla luce di una matura esperienza, è sembrata paralizzante, o comunque anacronistica e perciò inoperante, senza nulla togliere a quelle specifiche garanzie ed a quella scrupolosa ed assidua vigilanza che le dure esperienze del passato hanno dimostrato come assolutamente ineliminabili. Garantire alle « Casse » una disciplina giuridica favorevole alla loro sanità ed al loro sviluppo, significa rendere un grande servizio al Paese. In un paese povero, come l'Italia, ed a larghe zone depresse, la capillarità del sistema creditizio e la caratterizzazione delle funzioni nell'esercizio del credito, sono esigenze di vita e di sviluppo dell'economia della nazione. Le Casse rurali ed artigiane, pur raccogliendo soltanto 25 miliardi circa di depositi (cioè circa l'1,50 per cento del volume complessivo dei depositi fiduciari raccolti in Italia dagli Istituti di credito) adempiono ad una funzione preziosa in un Paese ove circa 5.000 comuni sono tuttora sprovvisti di uno sportello bancario.

Nate in Italia sulla fine dell'Ottocento, sul paradigma della prima Cassa rurale fondata nel 1883 a Loreggia, in provincia di Padova, da Leone Wollemborg, che ebbe il merito di introdurre in Italia l'istituzione già fiorente in Germania ad opera di Federico Raiffeisen, le « Casse » ebbero fortuna ed un ritmo di espansione rapidissimo soprattutto ad opera dei cattolico-sociali operanti nei solchi aperti dell'Enciclica leoniana *Rerum Novarum* (1891): nel 1892 monsignor Luigi Cerrutti, che a buon diritto può essere considerato il creatore del movimento in Italia, concepì come un apostolato la sua dedizione alla causa delle « Casse » e giunse a fondare in un anno ben trenta nuove Casse rurali, idonei strumenti di lotta senza quartiere contro l'usura dominante soprattutto nei piccoli centri agricoli, per l'ossigeno finanziario alla tecnicizzazione agricola, per affiancare le cooperative agricole germoglianti in zone dominate dalla pellagra e dall'ingordigia degli agrari, nel precipuo intento di concorrere alla trasformazione del bracciantato agricolo nella piccola proprietà contadina.

Le origini storiche dell'istituto delle Casse rurali risalgono all'ultimo ventennio del secolo scorso, al periodo, cioè, in cui l'agricoltura italiana dovette combattere e superare la depressione sul mercato dei cereali, creata dalla concorrenza delle derrate prodotte nelle terre vergini nordamericane, in base a nuovi e

più razionali strumenti di lavorazione del terreno, nonché di concimi chimici e di sementi elette.

Pertanto, le « Casse » riuscirono uno strumento efficacissimo di evoluzione dell'agricoltura italiana, in virtù del credito concesso a condizioni vantaggiose ai piccoli produttori agricoli locali, indipendenti, sì, ma poveri di mezzi finanziari e spesso costretti alla capitolazione delle alee stagionali e di mercato dei prodotti agricoli.

L'aggettivo « rurali » che accompagna, dalle origini, la denominazione delle « Casse » è indicativo della loro funzione e della loro caratterizzazione ambientale. La prima legge speciale ad esse dedicata, quella del 6 giugno 1932, n. 656, ebbe a definirli come istituti aventi « per principale oggetto l'esercizio del credito agrario ».

Nel frattempo, però, nel settore dei piccoli operatori economici ove le « Casse » furono portate a svolgere la loro circoscritta ma utilissima funzione, ai piccoli agricoltori s'erano aggiunti gli artigiani.

Perciò la citata prima legge speciale, pur avendo definito « oggetto principale » delle « Casse » l'esercizio del credito agrario, aveva prescritto che potessero far parte delle « Casse » in qualità di soci, soltanto gli agricoltori e gli artigiani: gli appartenenti ad altre categorie erano considerati ammessi in via quasi eccezionale, dato che il loro numero non poteva essere superiore ad un quinto del numero complessivo dei soci. Nel Testo unico a cui le modifiche e le innovazioni in esame si riferiscono, le Casse rurali non figurano più concepite come società aventi « per principale oggetto l'esercizio del credito agrario », bensì come « società cooperative aventi per principale oggetto l'esercizio del credito a favore degli agricoltori e del credito a favore di artigiani, congiuntamente o disgiuntamente ». Il carattere cooperativo delle Casse, le definisce come società di persone più che di capitali. Dato poi che esse operano nel settore delicatissimo del credito, la responsabilità dei soci è stata, fin dalle origini, elevata a proporzioni tali che non trovano l'uguale in nessun'altra società cooperativa. Come è noto, le Casse rurali sono nate tutte come società cooperative a garanzia illimitata, ossia come società in nome collettivo. La tragica esperienza dei crolli e dei disastri del primo dopoguerra ha indotto ad introdurre la nuova forma « a garanzia limitata », ossia la forma della società per azioni, con la notevole variante, però, del cosiddetto « multiplo di garanzia », consistente nel fatto che ogni socio « è responsabile per il pagamento dei debiti sociali fino

ad una somma, da determinarsi nell'atto costitutivo, non inferiore in ogni caso a dieci volte l'importo del valore nominale delle azioni sottoscritte ». Codesto multiplo di garanzia, peculiare caratteristica delle « Casse », è rilevante non solo perché anche nelle società a garanzia limitata il minimo di capitale riveste un'importanza di gran lunga inferiore alla correlativa nelle società per azioni, ma anche perché esso entra nella determinazione del patrimonio delle « Casse » ai fini della fissazione del limite massimo di fido accordabile. Anche tale correttivo della garanzia limitata è una riprova della sostanziale fedeltà della disciplina giuridica delle « Casse » alla primitiva condizione della garanzia illimitata. Io intendo circoscrivere questa premessa di carattere generale all'esame particolareggiato delle modifiche proposte ai singoli articoli del testo unico delle leggi sulle « Casse », ai maggiori problemi affrontati o non nel disegno di legge in esame, riservandomi poi di esaminare nei dettagli le formulazioni contenute nei singoli articoli.

Il problema forse di maggiore portata che il disegno di legge non affronta (all'articolo 2, sostitutivo del 1° comma dell'articolo 4 del testo unico) è quello della ammissibilità o meno delle persone giuridiche a carattere cooperativistico nel novero dei soci delle Casse rurali ed artigiane. Detto articolo 2 sancisce implicitamente il principio che soltanto le persone fisiche sono ammesse a fare parte delle « Casse » in qualità di soci.

La nostra Commissione, nella passata legislatura, aveva accolto favorevolmente la proposta di ammissione delle persone giuridiche a carattere cooperativistico, tra i soci delle « Casse », ma il Governo, evidentemente preoccupato dal timore che una tale estensione potesse riuscire pregiudizievole ad un sano esercizio del credito da parte delle « Casse » non ha tenuto conto, nel ripresentare il proprio disegno di legge, della precedente deliberazione della nostra Commissione. Debbo dire subito che io non condivido queste apprensioni governative. Il Codice civile riconosce espressamente l'ammissibilità di persone giuridiche a soci di società cooperative. Fin dalle origini, molte « Casse » (cito, ad esempio, quelle, fiorentissime, del Trentino e dell'Alto Adige) hanno accolto nei loro statuti il principio di ammettere come soci anche società cooperative. Anzi, detta ammissione, lungi dall'ingenerare inconvenienti a danno delle Casse è riuscita, nell'esperienza pluridecennale, un fattore non trascurabile di consolidamento e di sviluppo.

Evidentemente, gli organi della vigilanza governativa nel settore del credito temono la confusione del finanziatore-finanziato. Quello che non preoccupa, ad esempio, nelle banche popolari date le loro maggiori dimensioni ed il loro più ampio respiro, è fonte di apprensioni nel settore delle Casse rurali. Ma — a parte la considerazione che il pericolo potrebbe sempre sussistere anche dopo sancita l'esclusione in oggetto, attraverso possibili manovre dei singoli soci persone fisiche — la qualità di socio non comporta che un diritto in astratto al credito, e nulla vieta che le « Casse » richiedano di volta in volta, nell'esercizio del credito, nei confronti dei soci persone giuridiche, a garanzia, la firma in proprio degli amministratori e perfino di tutti i soci degli enti finanziati. Più che l'esclusione delle persone giuridiche dal novero dei soci delle « Casse », appare invece importante stabilire l'incompatibilità delle funzioni di amministratori e di sindaci delle « Casse » con quelle di amministratori e sindaci di enti cooperativi soci delle stesse.

Piuttosto, per evitare il pericolo di frodi, sembra consigliabile limitare l'ammissione in oggetto alle società cooperative agricole, di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed artigiane operanti nel comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio. Dato, poi, che dette cooperative possono svolgere la loro attività in più comuni in ognuno dei quali operi una Cassa rurale, appare consigliabile prescrivere che le predette persone giuridiche possono essere accolte, in qualità di soci, presso una sola « Cassa ».

Altro problema di rilievo è quello relativo al minimo di capitale delle « Casse ». L'articolo 4 del progetto (sostitutivo dell'articolo 7 del vigente testo unico), porta a lire 500.000 detto minimo, precedentemente stabilito in lire 30.000. Applicando il parametro 50, il nuovo minimo dovrebbe essere elevato a lire 1.500.000: ma il Governo ha tenuto conto, evidentemente, delle ridotte possibilità offerte dalle zone depresse e da quelle ove opera la riforma agraria: zone ove le « Casse » — che l'onorevole Pella definì, quando era ministro del Tesoro, « le missionarie del risparmio e del credito » — sono oggi maggiormente chiamate ad operare.

L'articolo 4 del progetto mi sembra lacunoso, perché non distingue, agli effetti del minimo di capitale, le Casse a garanzia illimitata da quelle a garanzia limitata. È ovvio, infatti, che mentre nelle prime il capitale sociale inizialmente sottoscritto dai

soci assume scarsa rilevanza, nella valutazione della garanzia offerta, rispetto alla consistenza patrimoniale dei soci, nelle seconde invece (pur calcolato il « multiplo di garanzia » come responsabilità sussidiaria dei soci) è indubbiamente elemento essenziale nella valutazione della garanzia offerta ai risparmiatori. Appare, pertanto, consigliabile portare il nuovo minimo di capitale a lire 300.000 per le Casse a garanzia illimitata ed a lire 500.000 per quelle a garanzia limitata, anche per incoraggiare la costituzione delle nuove « Casse » nella forma tipica originaria di società cooperative a responsabilità illimitata.

Il disegno di legge non ha considerato una grave difficoltà, incontrata soprattutto dalle « Casse » operanti nei piccoli centri di montagna, nella ottemperanza, cioè, a quanto prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 10 del vigente testo unico. Dopo avere stabilito che « gli amministratori debbono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati loro parenti od affini sino al terzo grado », l'articolo 10 prescrive che le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, debbono essere votate a scrutinio segreto « e, per essere ammesse, devono riportare l'unanimità dei voti dei consiglieri presenti ed il benestare del collegio sindacale ».

Il carattere cautelativo della norma appare ispirato a sani criteri di prudenza: tuttavia, la prescrizione della unanimità dei voti diventa proibitiva per le « Casse operanti nei minuscoli centri, ove i rapporti di parentela ed affinità fino al terzo grado con uno o con l'altro degli amministratori costituiscono la normale situazione ambientale. Dato che gli amministratori della « Cassa » sono normalmente sette, oltre ai tre sindaci, è facile comprendere come l'osservanza rigorosa della norma, comportando l'esclusione della maggioranza degli amministratori, finisce col rendere la deliberazione praticamente impossibile. Ma v'ha di più. Se uno degli amministratori volesse sabotare sistematicamente ogni operazione del genere, basterebbe che egli desse sempre voto negativo nelle votazioni segrete, per paralizzare, praticamente, l'attività della « Cassa ».

L'astensione degli amministratori direttamente o indirettamente interessati alla operazione, la votazione segreta col voto favorevole di almeno due terzi degli amministratori presenti e il benestare del collegio sindacale appaiono sufficienti ad assicurare

l'intento cautelativo della norma. Altra prescrizione del vigente testo unico che nella pratica esperienza si è rivelata generatrice di notevoli inconvenienti di carattere amministrativo, è quella espressa nel terzo comma dell'articolo 15 del testo unico. Dopo avere stabilito che le « Casse » debbono prevalentemente impiegare le loro disponibilità in operazioni a favore di agricoltori o di artigiani e che tali operazioni vanno effettuate preferibilmente con i soci, l'articolo 15 sancisce che « le operazioni con non soci non possono eccedere il 40 per cento del complessivo importo delle operazioni compiute ». Un limite alle operazioni con non soci, appare senz'altro opportuno. Però, il suo riferimento più razionale in un'azienda di credito è alla massa fiduciaria più che al complessivo importo delle operazioni compiute. Infatti, fermo restando il criterio adottato dal vigente testo unico, le « Casse » con forti disponibilità o con limitati impieghi in operazioni di prestito ai soci potrebbero venirsi a trovare nell'impossibilità di fare un bilancio economico passabile, data la preclusione del rapporto, rigido, al totale delle operazioni compiute. Per contro, le « Casse » con disponibilità già largamente impegnate in operazioni con soci, verrebbero ad avere campo sempre più largo anche per operazioni con non soci: e ciò automaticamente, senza riguardo a limiti prudenziali.

Appare, pertanto, opportuno che il terzo comma dell'articolo 15 del testo unico sia modificato in modo che il limite venga riferito al totale dei depositi fiduciari, anziché al totale delle operazioni compiute.

L'articolo 12 del disegno di legge (sostitutivo dell'articolo 19 del testo unico) dispone che « i depositi delle disponibilità liquide possano effettuarsi soltanto presso la Banca d'Italia, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Casse di risparmio, l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, i Monti di credito su pegno di prima categoria, e le Banche d'interesse nazionale ». L'aggiunta più notevole, rispetto al dettato del testo unico, è quella relativa alle Banche di interesse nazionale. Ma l'estensione non appare sufficiente, dato che le « Casse » di una determinata zona, per ragioni di distanza e di dislocazione di sportelli degli istituti contemplati dall'articolo 12, possono venirsi a trovare nella necessità di subire il monopolio di un unico istituto autorizzato. D'altra parte, le « Casse » sono già autorizzate, per legge, ad assumere servizi di corrispondenza, di incasso effetti e di emissione assegni cir-

colari anche per conto di altri istituti, oltre a quelli previsti dall'articolo 12: ne consegue che una rigida interpretazione della norma comporterebbe la preclusione ad assumere detti servizi bancari, per la impossibilità di effettuare depositi a garanzia di conti di corrispondenza presso Istituti non autorizzati, con danno per le « Casse » e per il pubblico. Appare, pertanto, consigliabile l'aggiunta al terzo comma dell'articolo 12 della estensione a tutti gli altri istituti di credito della facoltà di ricevere in deposito le disponibilità liquide delle « Casse », previa autorizzazione degli organi di vigilanza.

L'articolo 13 del disegno di legge (sostitutivo dei primi tre commi dell'articolo 20 del testo unico) stabilisce che le « Casse » devono destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione ed all'incremento della riserva ordinaria » e che « con al rimanenza potranno distribuire utili ai soci purché in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato », ed infine che « l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato alla formazione e all'incremento di una riserva straordinaria ».

Pertanto, nessuna facoltà di destinare una parte, anche minima, degli utili annuali a fini di beneficenza o mutualistici, come previsto negli statuti di molte « Casse ». Si può obiettare che è invalso l'uso di contabilizzare a « spese » le erogazioni benefiche: ma detto criterio è tutt'altro che ineccepibile. Inoltre, fissare nella legge un limite alla facoltà accordata alle « Casse » di addivenire ad erogazioni benefiche, significa metterle al riparo dalle abituali prementi pericolose istanze che agiscono da sanguisuga in molte istituzioni cooperative.

Appare, pertanto, consigliabile di stabilire, ad esempio che l'eventuale utile netto residuale dopo le destinazioni alla riserva ordinaria ed ai soci sarà destinato per la metà alla formazione e all'incremento di una riserva straordinaria, e per la metà rimanente potrà essere, su voto dell'assemblea dei soci, erogato a fini di beneficenza o mutualistici.

Ultimo problema di rilievo, nella sequenza legislativa ma non certo in ordine d'importanza, quello della « vigilanza ».

La relazione governativa al disegno di legge dice che l'esperienza del passato consiglia di mantenere sempre viva e solerte la vigilanza sulle Casse rurali ed artigiane. È vero: chi più vuol bene a queste « missionarie del risparmio e del credito » più deve volerle bene assistite e bene vigilate. Da più

di 3.500 nel 1922 sono oggi ridotte a 768, più una quarantina in corso di costituzione. Causa di tanto regresso non è stato soltanto il fattore politico, cioè l'avversa mentalità del passato regime: gravi carenze amministrative hanno provocato tutta una piroccena di crolli rovinosi e non facilmente dimenticabili. Costantemente insidiate dall'azione tentacolare ed aggirante dei grandi istituti bancari, anche le migliori « Casse » rimaste in piedi col collaudo di una dura prova superata, hanno bisogno di essere guidate, sorrette, assistite con passione e con perizia.

Occorre, però, distinguere tra « vigilanza » ed « assistenza ». La prima, in base alla vigente « legge bancaria », è di competenza dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, e cioè della Banca d'Italia, la seconda è di competenza dell'Ente nazionale per le Casse rurali, ente giuridicamente riconosciuto con decreto presidenziale.

Secondo il dettato del testo unico, la vigilanza dell'Ispettorato sulle « Casse » veniva esercitata, oltre che attraverso l'esame dei periodici adempimenti burocratici, attraverso l'opera di un sindaco effettivo e di uno supplente, di nomina dell'Ispettorato. Detto istituto del sindaco designato dall'organo di vigilanza non ha dato, per la verità, buona prova: tanto che lo stesso disegno di legge di iniziativa governativa ne prevede la soppressione. Il gioco, infatti, non valeva la candela. L'economia di spesa è suggerita anche dai risultati negativi sperimentati.

Il disegno di legge in esame prevede, inoltre, la eliminazione di taluni adempimenti di carattere puramente formalistico, che l'esperienza ha dimostrato non producenti. D'altra parte, la « legge bancaria », comprendendo esplicitamente le « Casse » tra gli istituti sottoposti alla vigilanza dell'Ispettorato, le sottopone all'obbligo di fornire tutti i dati e gli adempimenti di volta in volta richiesti dall'Ispettorato stesso.

Il vostro Relatore, alla luce dell'esperienza maturata nel settore, è pienamente favorevole alle dette innovazioni soppressive, le quali, in sostanza, nulla tolgono alla efficienza ed alla rigidità della vigilanza centrale sulle « Casse ».

Esaurito l'esame preliminare dei maggiori problemi connessi al disegno di legge, mi riservo di intervenire, in sede di esame dei singoli articoli, anche per illustrare, ove occorra, nei dettagli, la formulazione dei numerosi emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Bellotti dell'ampia ed esauriente relazione nel corso della quale egli ha anche illustrato al-

cuni emendamenti che si ripromette di introdurre nel testo legislativo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

STELLA. Desidero esprimere tutto il mio apprezzamento per l'opera svolta dalle Casse rurali. Io stesso, in un periodo in cui la mia azienda attraversava una crisi, ho avuto la possibilità di risolvere il mio problema aziendale mercé l'intervento di una di queste « Casse », le quali spesso sono in grado di intervenire per la conoscenza diretta e personale dei contadini, accordando crediti anche soltanto sulla parola.

FORESI. Come ha precedentemente detto il Presidente sono qui in sostituzione dell'onorevole Carmine De Martino; ma non posso scindere la mia persona dalla attività che esplico ormai da ben nove anni, al servizio delle Casse rurali e artigiane. Mi riservo anche io di entrare nel merito dei singoli articoli, ma non posso esimermi innanzi tutto dal ringraziare il Governo di avere preso in considerazione il voto dell'intero movimento che desiderava aggiornare, su un piano democratico, quello che era il testo unico imposto in regime fascista. Come pure non posso non ringraziare il relatore per le belle parole che egli ha voluto pronunciare in favore delle « Casse rurali » e soprattutto desidero ringraziare uno fra noi, il nostro collega onorevole Pella che, nella sua qualità di Ministro del bilancio e Ministro del tesoro è sempre stato così largo di comprensione per questo movimento; onde se le Casse rurali oggi sono quasi 800 da 405 che erano rimaste dopo il diluvio universale, ciò è dovuto alla comprensione che egli ha avuto per queste « missionarie del credito ».

Ringrazio pure l'amico onorevole Stella che ha voluto ricordare un fatto personale, essendo egli un coltivatore diretto.

Vorrei dire a tutti i colleghi di qualsiasi fede politica che qui veramente la politica non c'entra. Perché la benefica opera esercitata dalle Casse rurali è rivolta verso tutti coloro che nel Paese hanno bisogno di essere aiutati o per l'incremento del proprio fondo rustico o per l'incremento della propria minuscola attività artigianale. Vorrei portare la relazione sul funzionamento della Cassa dell'artigianato, sulla quale saremo chiamati a discutere circa la revisione della legge del 1952, per vedere come le piccole operazioni di 100-150 mila lire siano utili per i piccoli artigiani. Occorre, perciò, migliorare gli strumenti legislativi, renderli più efficienti e anche più rigorosi nella tutela e nella vigilanza di queste « Casse ».

Approvo, pertanto, queste « innovazioni » che il Governo, molto opportunamente ci ha presentato e approvarle è per me, anzi, motivo di compiacimento come rappresentante di questa categoria di lavoratori rurali ed artigiani.

PIERACCINI. Annuncio che il Gruppo socialista italiano voterà a favore di questo disegno di legge riconoscendo che con la sua approvazione si fa un passo in avanti in questo settore anche se su alcuni punti particolari, eventualmente, nel corso dell'esame degli articoli, esporremo qualche divergenza concretandola, se del caso, in qualche emendamento.

ROSELLI. Già fin dalla nostra precedente riunione avevo preannunciato le brevi osservazioni che mi accingo a fare. Da due anni a questa parte, praticamente, la situazione delle Casse rurali e artigiane si può considerare bloccata dal veto del Comitato interministeriale del credito tanto che le 693 Casse rurali e artigiane oggi esistenti sono di ben 400 in meno del numero delle Casse esistenti nel 1938.

Chiedo, perciò, che il Governo, nella persona del suo rappresentante onorevole Arcaini, chiarisca quale è la precisa volontà del Comitato interministeriale del credito e del Ministero del tesoro e della Banca d'Italia, in questa delicata materia. Il Governo, infatti, ci ha presentato questo disegno di legge che è certamente interessante, ma riguarda esclusivamente le « Casse » già esistenti. Se guardiamo l'avvenire, invece, ci troviamo di fronte all'assenza assoluta di iniziative.

RAFFAELLI. Mi associo. Noi daremo, è vero, il nostro voto favorevole a questo disegno di legge perché esso rappresenta un certo miglioramento sia per quanto riguarda la vita interna delle « Casse » sia per quanto riguarda la normalizzazione dei controlli, sia, soprattutto, per quanto si riferisce all'abolizione dei sindaci revisori che siano espressione delle assemblee sociali e non di nomina diretta.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il disegno di legge sottoposto oggi all'esame della nostra Commissione è, sostanzialmente, il testo stesso che venne approvato nel corso della passata legislatura dalla Commissione Finanza e tesoro, disegno di legge che non ebbe compimento soltanto perché sopraggiunse la chiusura della legislatura. Fu, certo, una circostanza fortunata, in quanto questo lasso di tempo consentì di migliorare ed approfondire il lavoro precedentemente fatto.

Ecco perché non ostacolerò, anzi farò ogni sforzo per assecondarle, le proposte avanzate dal Relatore onorevole Belotti. Ringrazio i colleghi che hanno voluto portare la loro testimonianza sulla funzione benefica delle Casse rurali, e li ringrazio del loro proposito di appoggiare la legge affinché abbia il suffragio più largo possibile.

Circa i rilievi mossi dall'onorevole Roselli, debbo dire che le sue affermazioni derivano da una inesatta conoscenza della situazione. L'onorevole Roselli ha usato parole molto forti, ha parlato di « veto », ha chiesto che perentoriamente il Governo sciolga detto veto; ha parlato di « dittatura della Banca d'Italia », ecc.

Desidero fare alcune rettifiche: non corrisponde a verità che sia stato posto un veto alla istituzione di nuove Casse rurali. È qui presente l'onorevole Pella, il quale ha dato personalmente disposizioni in ordine alla concessione di autorizzazione per la costituzione di nuovi istituti di credito impartendo direttive (che vengono ancora applicate) affinché le richieste di costituzione di nuove Casse rurali siano esaminate col favore più largo possibile.

Nel penultimo Comitato del Credito, che ha avuto luogo alla fine dello scorso luglio è stata accordata l'autorizzazione alla costituzione di ben 17 nuove Casse rurali. In quella circostanza, l'onorevole Foresi sentì il dovere di ringraziare per lo spirito di comprensione con il quale si era proceduto esprimendo altresì fiducia per l'avvenire. Bisogna, però, distinguere: le domande vengono attentamente istruite da parte degli organi di vigilanza, sottoposte al Comitato per il Credito che autorizza l'apertura di nuove Casse rurali solo quando esistono veramente tutte le condizioni volute dalla legge; quando da un esame obiettivo si può ritenere che l'apertura di un nuovo istituto corrisponda a reali necessità ambientali. Sono pervenute al Comitato per il Credito delle richieste di apertura di casse rurali e artigiane in grandi città come Roma, Milano, Genova e città che sono largamente servite da sportelli bancari. L'esame di queste richieste comporta una particolare prudenza perché molto spesso si ha la sensazione che si ricorra alla forma della Cassa rurale e artigiana per mascherare iniziative intese ad avviare la costituzione di veri e propri istituti di credito. La prudenza, peraltro, non comporta la assoluta esclusione della concessione di autorizzazione alla costituzione di Casse artigiane in grandi centri; essa significa solo che è necessario un attento esame delle richieste per accertare quali siano le vere intenzioni dei richiedenti.

Il Comitato Interministeriale per il credito ha in esame alcune di queste richieste e si propone di esaminarle con quello spirito di comprensione che è desiderato dalla Commissione, tenuto conto della necessità di evitare che l'apertura di nuove Casse artigiane o rurali significhi autorizzare la creazione di nuove banche.

Mi pare che alla luce di queste chiarificazioni l'onorevole Roselli possa convenire sul fatto che non esiste nessun « veto », né una volontà « perentoria » da parte del Governo di rendere inoperante una legge che il Governo stesso ha contribuito ad elaborare nel modo migliore. Anzi, è nell'intendimento del Governo di sviluppare queste forme di credito capillare, convinto della necessità di assistere l'iniziativa artigiana e rurale nel modo migliore. Questo disegno di legge che, come potete constatare, allarga la sfera di azione e le possibilità di lavoro delle Casse rurali, è stato proposto, appunto, per giungere a questo risultato.

Mi pare che se si ammette la buona fede del Governo — e credo che, almeno da parte dei colleghi della maggioranza, ciò non possa essere messo in dubbio — risulta evidente che non si vanno a creare strumenti con l'intenzione poi di sabotarne il loro funzionamento.

Assicuro, pertanto, che l'esame delle richieste per la concessione di nuove Casse rurali sarà fatto con la massima sollecitudine, col pieno convincimento di andare incontro alle categorie interessate e all'economia del Paese.

BELOTTI, *Relatore*. Io credo che le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Roselli, nonostante tutta la buona volontà degli organi competenti, siano giustificate. Ritengo, tuttavia, che esse potrebbero trovare più appropriata espressione in un ordine del giorno.

PELLA. Ho chiesto la parola soltanto perché mi sembra di essere stato chiamato in causa in senso attivo e in senso passivo. Desidero ringraziare l'onorevole Foresi delle parole molto buone che egli ha voluto esprimere nei confronti dell'amministrazione del tesoro relativamente al periodo di tempo in cui ho avuto l'onore di reggerla. Effettivamente, io credo che nei riguardi delle Casse rurali si sia sempre adoperato un grande senso di comprensione e anche di benevolenza derivante da rapporti personali con il presidente dell'Associazione delle Casse di risparmio.

In ordine alle osservazioni di altro genere, a cui ha già risposto il Sottosegretario di Stato Arcaini, credo sia opportuno ricordare che

l'onorevole Foresi, il quale è sempre stato un sostenitore della causa delle Casse rurali, aveva chiesto al Tesoro che si sopprimesse l'obbligo della autorizzazione per la costituzione delle Casse rurali. Ricordo che tre o quattro anni fa, non potendo accogliere una richiesta che avrebbe compromesso una questione di principio rispetto alla legge del 1936, il Tesoro a seguito di deliberazione del comitato interministeriale del credito, gli comunicò che in linea di massima il comitato del credito avrebbe sempre date le autorizzazioni alla costituzione di nuove Casse rurali, salvo per quei casi (di cui lo stesso presidente onorevole Foresi sarebbe stato avvisato) in cui si aveva ragione di ritenere che dietro la formula della « Cassa rurale » si potesse nascondere qualche cosa di diverso.

Pertanto in un eventuale ordine del giorno che la Commissione potrebbe approvare, si dovrebbe dire, per confermare la verità, che si prende atto di questa direttiva del comitato interministeriale del credito che penso non sia stata cambiata, e si incoraggi a perseverare in questa direttiva, se vogliamo « fotografare » la realtà delle cose. Certamente, vi sono delle situazioni che non hanno avuto esito favorevole. Ma è perfettamente vero che attraverso le Casse rurali, qualche volta, abbiamo avuto la sensazione che si volesse porre in atto la prima fase di un programma a più largo respiro per avere successivamente la trasformazione in banca popolare e più avanti, magari la trasformazione in banca di credito ordinario. Ammetto, tuttavia, che gli organi preposti a determinate funzioni possano sbagliarsi per casi singoli, circa determinati elementi, ma escludo che vi possa essere una volontà restrittiva: soltanto senso di responsabilità rispetto alle conseguenze delle autorizzazioni alla costituzione delle « Casse »; non di più.

Si tenga presente, soprattutto, relativamente alle molte domande da cui è afflitto il Ministero del tesoro per l'apertura di nuovi sportelli, che il problema del costo del denaro è, in larga parte, dovuto alla inflazione degli sportelli che il sistema bancario presenta in Italia. Ogni nuovo sportello non crea affatto nuove disponibilità di risparmio. Porta via semplicemente il risparmio da qualche altra parte. Non credo che in Italia vi sia del risparmio così imboscato che sia necessario aprire uno sportello per disboscarlo da sotto il materasso o da sotto il mattone. Ogni sportello è un trasporto del risparmio da un istituto ad un altro, con l'aggiunta di una nuova spesa. Ecco perché il Tesoro è giusta-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

mente restrittivo, a mio avviso, per l'apertura di nuovi sportelli.

FORESI. Quanto ha detto l'onorevole Pella è esatto. Debbo, però, per non passare come uno che va in cerca di farfalle sotto l'arco di Tito, sottolineare che il collega Roselli ha espresso con una certa aderenza alla realtà talune preoccupazioni. Purtroppo, infatti, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, da quando il Ministro Pella ha dovuto lasciare il Tesoro si è arrivati soltanto alla decisione di cui ha detto testé il Sottosegretario Arcaini, per interessamento personale del Ministro Gava e del Sottosegretario Arcaini stesso, per l'approvazione di 17 Casse rurali.

Per quanto riguarda i dubbi circa la sincerità di certi sportelli o Casse rurali, li accetto come dubbi. Soltanto però: 1°) mai si è verificato durante la mia gestione un fatto di tale genere; 2°) se dei dubbi sono venuti per le Casse artigiane nelle città è perché dopo la legge del 1949 che istituì il credito specifico per l'artigianato, difficilmente i piccoli artigiani trovavano nelle città, una banca che scontasse loro delle cambiali di 50, 100 e 200 mila lire. Poiché quella legge di cui io fui relatore, voleva arrivare al finanziamento artigiano, è necessario che d'accordo con tutte le confederazioni artigiane si possano aprire degli sportelli per soci artigiani allo scopo di sfruttare questa legge la quale altrimenti rischia di rimanere inoperante giacché i 5 miliardi stanziati sono stati erogati tutti in tre anni e di questi più della metà sono stati adoperati dalle Casse rurali di campagna. Onde, che ci sia dello scrupolo nel vedere se dietro il velame di richieste di apertura si mascherino interessi illeciti, sta bene, ma che da questa considerazione si voglia arrivare al punto da impedire agli artigiani di avere la loro Cassa, questo no. Peraltro, è questo un problema che qui io non sollevo, perché non è la sede adatta. Però alla fine della discussione un ordine del giorno potrebbe essere preso in considerazione dalla Commissione per l'affermazione di questo principio, sia pure tenendo presenti le necessarie cautele da parte degli organi di vigilanza.

Per il buon nome di questo movimento che si occupa della povera gente, sono grato a chiunque vorrà porre il veto all'apertura di certi strumenti che ad altro non servono se non alla speculazione illecita.

BELOTTI, *Relatore*. Desidero avere solo un chiarimento. L'onorevole Pella ha detto che in Italia il risparmio è quello che è, e non

è certo aprendo nuovi sportelli che esso possa essere incrementato. Chi ha esperienza in materia di Casse rurali sa bene, però, che esse sono suscitatrici del risparmio.

PELLA. Io ho fatto una questione generale.

BELOTTI, *Relatore*. In Italia esistono circa 5 mila comuni, sprovvisti di uno sportello bancario. È anche sotto questo aspetto che va considerata la preziosa funzione delle « Casse ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:

a) Cassa rurale di..... (indicazione del comune e della provincia) — Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

b) Cassa artigiana di..... (indicazione del comune e della provincia) — Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

c) Cassa rurale ed artigiana di..... (indicazione del comune e della provincia) — Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.

Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli Organi di vigilanza.

Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di « Casse » o di « Casse rurali ed artigiane ».

Le « Casse » già costituite possono proporre agli Organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto è disposto nel primo comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« Possono assumere la qualità di soci delle « Casse » le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel comune oppure vi abbiano notevoli interessi patrimoniali di carattere permanente.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

I soci delle aziende che assumono la denominazione di « Cassa rurale » o di « Cassa artigiana » devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani ».

L'onorevole Belotti, relatore, propone all'articolo 2, il seguente comma aggiuntivo, al primo comma: « e le cooperative agricole, di trasformazione dei prodotti agricoli ed artigiane operanti nel comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio. Ognuno di detti enti cooperativi potrà essere socio di una sola « Cassa ».

BELOTTI, *Relatore*. L'emendamento è già stato da me illustrato nella relazione introduttiva. Propongo di aggiungere, dopo la parola « trasformazione », la parola « manipolazione ».

PRESIDENTE. Per una più esatta dizione, sarebbe meglio parlare prima di manipolazione e poi di trasformazione.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nell'illustrare questo emendamento, il relatore ha portato dovizia di argomentazioni, che sono la prova della sua competenza e dell'amore con il quale egli ha studiato questo argomento. Egli ha voluto ricordare come io sia stato nella passata legislatura il relatore di questo disegno di legge e, pertanto, ricorderà certamente come in quella occasione io abbia aderito al suo emendamento. Non ho, quindi, nessuna difficoltà ad accoglierlo, tenuto conto delle limitazioni in ordine all'esercizio delle funzioni di amministratore e di sindaco nelle Casse, nel senso che esse non possano essere cumulate con quelle di amministratore o di sindaco di cooperative socie delle Casse stesse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Belotti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 2, che risulta così modificato:

« Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« Possono assumere la qualità di soci delle « Casse » le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel comune oppure vi abbiano notevoli interessi patrimoniali di carattere permanente, nonché le cooperative agricole, di manipolazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e le cooperative artigiane operanti nel comune e regolarmente iscritte nel registro prefettizio. Ognuno di detti enti cooperativi potrà essere socio di una sola « Cassa ».

I soci delle aziende che assumono la denominazione di « Cassa rurale » o di « Cassa artigiana » devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

« I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di società a responsabilità limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di società a responsabilità illimitata.

Il valore nominale dell'azione o della quota è stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto e, in ogni caso, non può essere inferiore a lire 500 né superiore a lire 10.000.

Nessun socio può sottoscrivere azioni o quote per un importo superiore alle lire 250.000.

Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno metà del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega.

La delega ad esercitare il voto non può essere conferita né agli amministratori né ai dipendenti della società ».

All'articolo 3, l'onorevole Belotti, relatore, ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il 2° e il 3° comma, con i seguenti:

« Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire 500. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 10.000.

Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore alle lire 250.000, né tante azioni il cui valore nominale superi tale importo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo 3, che risulta così modificato:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

« I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di società a responsabilità limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di società a responsabilità illimitata.

Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire 500.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire 10.000.

Nessun socio può sottoscrivere una quota superiore alle lire 250.000, né tante azioni il cui valore nominale superi tale importo.

Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno metà del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega.

La delega ad esercitare il voto non può essere conferita né agli amministratori né ai dipendenti della società ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il capitale delle « Casse » di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle 500.000 ».

L'onorevole Belotti, relatore, ha presentato il seguente emendamento, totalmente sostitutivo dell'articolo 4:

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il capitale delle « Casse » di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle lire 300.000 nel caso di società a garanzia illimitata; alle lire 500.000 nel caso di società a garanzia limitata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Belotti, relatore, ha proposto inoltre il seguente articolo 4-bis:

Il terzo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto; e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri presenti e il benessere del Collegio sindacale ».

SELVAGGI. Ciò è contrario alla legge bancaria che prescrive, come è noto, la unanimità, per operazioni del genere.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non solo, ma l'emendamento proposto sarebbe in contrasto con gli sforzi che si sono fatti per portare le « Casse » su un piano comune.

BELOTTI, *Relatore*. Faccio notare che la istanza è pervenuta dalle « Casse », in seno alle quali si sono verificati inconvenienti gravi,

e, a volte, la preclusione a compiere operazioni del genere indicato in quanto la parentela, soprattutto nei piccoli centri di montagna, è diffusa al punto da paralizzare, in argomento, l'attività delle « Casse ». Non posso, inoltre, non far rilevare la piena legittimità di discostarsi dalla legge bancaria in analogia a quanto già il legislatore ha sancito in materia di garanzie.

PRESIDENTE. Ella insiste, onorevole Belotti, nella proposta di questo articolo 4-bis?

BELOTTI, *Relatore*. Signor Presidente, non è questione di insistere o non insistere: si tratta di una situazione di fatto di una certa gravità.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rendo conto di tutto questo, ma non credo che si possa eccessivamente generalizzare: io credo che se vogliamo fare una « buona legge » non ci si debba distaccare troppo dai criteri di prudenza ai quali si ispira la legge bancaria. Pertanto, prego l'onorevole relatore di volere ritirare il suo emendamento.

FORESI. Comprendo l'obiezione sollevata dall'onorevole Selvaggi. Conosco anch'io la legge bancaria ed ho saputo che il Ministero del tesoro ho voluto uniformare la vita delle Casse rurali in base alla legge bancaria. Però bisogna tenere presente che noi siamo qui riuniti per rivedere un testo unico speciale per le casse rurali e, come ha detto bene l'amico onorevole Belotti, nulla vieterebbe, in qualche punto, di discostarsi dalla disposizione generale. Pur facendo voti che anche nelle città sorgano queste « Casse », sta di fatto che esse esistono solo nei paesi più sperduti. Il fatto economico avviene là dove se ne sente il bisogno: si direbbe, per necessità. Perciò queste « Casse » sono più sentite in quei piccoli paesi dove la parentela è quanto mai estesa. Non solo, ma a volte questi piccoli uomini di montagna o di campagna ci danno certe lezioni di prudenza e di previdenza, da superare persino i grandi istituti.

Pertanto, se l'onorevole Belotti insiste, non posso che appoggiare la sua tesi.

PRESIDENTE. Come ha rilevato ed illustrato molto bene l'onorevole Foresi, non vi è nessuna preclusione, in quanto noi ci troviamo di fronte alla norma generale che è la legge bancaria. Vi sono poi disposizioni di carattere generale che riguardano le Casse rurali: pertanto, l'emendamento proposto può essere votato dalla nostra Commissione.

PELLA. Mi chiedo se la questione non sia piuttosto un'altra. L'articolo 38, a cui questo emendamento si riallaccia, è l'articolo che

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

stabilisce le cautele onde evitare che vi siano giustamente delle sanzioni penali contro gli amministratori di istituti di credito grossi e piccoli che adoperino le disponibilità dell'istituto per finanziare aziende proprie o di prossimi parenti.

In Italia abbiamo avute molte tragedie in questo campo e fu necessaria una legge penale apposta nel 1930 — che era poi molto più drastica dell'articolo 38 della legge del 1937 — per vietare in modo tassativo questo genere di operazioni che sono state ammesse a condizione che vi sia l'approvazione unanime di tutto il consiglio. Quindi il problema non è quello di modificare la legge bancaria; è invece quello di stabilire se sia opportuno o non di modificare una disposizione di legge. Tuttavia, onde evitare che una data posizione si incancrenisca (sempre per un ipotetico consigliere testardo), si aumenti per lo meno questo *quorum* proposto dei due terzi, portandolo ai quattro quinti. Come pure vorrei che si mantenesse il « benessere » di tutti i sindaci perché, a prescindere dalle questioni se esista una manifestazione collegiale dei sindaci o meno, sarebbe indispensabile che tutti i sindaci e non soltanto la maggioranza del collegio siano d'accordo. Onde, preferirei che non si alterasse il disposto dello articolo 38: se per avventura la Commissione fosse del parere di modificarlo, chiederei di emendare l'emendamento, nel senso di portare il *quorum* da due terzi a quattro quinti, come ho già detto.

BELOTTI, *Relatore*. Come presentatore dell'emendamento, non ho nulla in contrario ad accogliere la proposta dell'onorevole Pella. Tenuto conto, però, che gli amministratori sono in numero di sette, invece di due terzi conviene stabilire i sei settimi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 4-*bis*, proposto dal relatore, onorevole Belotti, nel testo definitivo così concordato:

ART. 4-*bis*.

« Il terzo comma dell'articolo 10 è sostituito col seguente:

« Le anzidette operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto: e per essere ammesse, devono riportare il voto favorevole di almeno sei settimi dei consiglieri presenti e il benessere dell'intero Collegio sindacale ».

(È approvato).

L'onorevole Belotti, relatore, propone un altro articolo aggiuntivo, che sarebbe l'arti-

colo 4-*ter*, modificativo della legge bancaria, del seguente tenore:

« La funzione di amministratore e di sindaco della « Cassa » è incompatibile con quella di amministratore e di sindaco di società cooperative socie della « Cassa » stessa ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 4-*ter*.

(È approvato).

Segue l'articolo 5:

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le « Casse », oltre alla produzione dei bilanci annuali nei termini stabiliti, devono alla fine di ogni esercizio presentare alla Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, due elenchi dei soci entrati e usciti durante l'esercizio, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci nonché due elenchi degli amministratori e sindaci in carica.

Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, è conservato dalla società e tenuto a disposizione dei soci.

Le « Casse » debbono inviare agli Organi di vigilanza tutti i documenti, atti e notizie che verranno loro richiesti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 13 sono sostituiti con i seguenti:

« Il Collegio sindacale costituito presso ogni « Cassa » è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne designerà il presidente.

I sindaci già nominati dagli Organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato ».

Lo pongo in votazione:

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Segue l'articolo 7. Ne do lettura:

All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« Esse possono anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciale nominativi, alle condizioni di favore previste dalle vigenti disposizioni per determinate categorie di risparmiatori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

« Nelle « Casse » costituite nella forma di società a responsabilità limitata il fido non potrà eccedere — salvo deroga da consentire caso per caso dagli Organi di vigilanza — il quinto del patrimonio; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve ».

L'onorevole Belotti, relatore, propone il seguente emendamento da porre prima di quello dianzi letto:

Il terzo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al 1° comma, non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla « Cassa » ».

BELOTTI, Relatore. L'emendamento sostitutivo da me proposto l'ho già illustrato nella relazione introduttiva; quanto all'emendamento aggiuntivo, occorre mettere dopo le parole « All'articolo 15 è aggiunto » le altre « in fine ».

PIERACCINI. Mi pare che il testo dell'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo sia poco chiaro. Nelle « Casse » costituite nella forma sociale con responsabilità limitata, il fido non può eccedere il quinto del patrimonio. Ma non si capisce se si riferisce al patrimonio globale od a quello di una singola società.

BELOTTI, Relatore. L'articolo 15 del testo unico dice: « ... tali operazioni sono effettuate preferibilmente con i soci. Le operazioni con i non soci non possono eccedere il 40 per cento del complessivo importo... Ogni anno viene determinato il massimo del fido che la società può concedere ad uno stesso obbligato ».

Poiché trattasi di un emendamento aggiuntivo, esso non può che riferirsi, eviden-

temente, al criterio precedentemente enunciato.

PIERACCINI. Però io aggiungerei, per eliminare qualsiasi equivoco, dopo la parola « patrimonio » le parole: « per ogni singolo obbligato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Pieraccini: aggiungere dopo la parola « patrimonio » le parole « per ogni singolo obbligato ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Belotti.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 8 così modificato:

Il terzo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« Le operazioni con non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al 1° comma, non possono eccedere il 25 per cento del totale dei depositi fiduciari raccolti dalla « Cassa ».

Allo stesso articolo 15 è aggiunto infine il seguente comma:

« Nelle « Casse » costituite nella forma di società a responsabilità limitata il fido non potrà eccedere, — salvo deroga da consentire caso per caso dagli Organi di vigilanza, — il quinto del patrimonio per ogni singolo obbligato; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve ».

(È approvato).

Segue l'articolo 9:

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Le Casse rurali e le Casse rurali ed artigiane sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese fra gli Istituti di cui al primo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934.

Le Casse predette possono essere prescelte per il compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e n. 991 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

ART. 10.

L'articolo 17 è modificato:

A) Sostituendo le lettere c) ed e) con le seguenti:

« c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;

e) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione ».

B) Aggiungendo, in fine, i seguenti commi:

« f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della società previo benessere degli Organi di vigilanza;

g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonché di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società ».

L'onorevole Belotti, relatore, propone il seguente emendamento da porre al principio dell'articolo:

« Aggiungere alla lettera b) le seguenti parole: « ed obbligazioni o titoli emessi da istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento ». Sopprimere poi le lettere A) e B) e sostituire le parole « Sostituendo » e « Aggiungendo » con le altre « Sostituire » e « Aggiungere ».

PIERACCINI. Non mi oppongo all'emendamento: desidero solo manifestare una certa perplessità, circa l'estensione dei compiti delle Casse rurali.

FORESI. Mi rendo conto della perplessità dell'onorevole Pieraccini, ma tenga egli presente che sono solo le società di assicurazione che possono aprire una loro agenzia. A volte dette società aprono l'agenzia in qualche piccolo paese dove è necessario anche stimolare la previdenza oltreché il risparmio: assicurazioni sulla vita, antincendi, ecc. sono tutte forme assicurative da incoraggiare e da stimolare. Ed allora essendoci un unico organismo, le società si sono appoggiate, come agenzia e sotto forma di incarico personale, a chi gestisce le Casse rurali. Del resto questo è un servizio che non comporta nessun rischio.

PIERACCINI. Perché, allora, non si lascia il testo della lettera e) del testo unico? Non era esso sufficientemente chiaro?

BELOTTI, *Relatore*. No, perché si tratta della estensione dei servizi ai non soci.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che la nuova dizione possa ac-

cettarsi, in quanto essa non implica alcun rischio da parte delle « Casse », ma riguarda semplicemente servizi che possono fruttare alle « Casse » un utile, molto opportuno agli effetti del loro bilancio economico.

BELOTTI, *Relatore*. In linea storica, i servizi delle « Casse » sono stati riservati ai soci; ma siccome è difficile, onorevole Pieraccini, assumere la rappresentanza di un ente solo per i propri soci nei piccoli centri, si è ritenuto opportuno autorizzare le « Casse » alla estensione in oggetto.

PIERACCINI. Veramente non si tratta solo della questione dei soci o non soci, ma anche della natura della rappresentanza. Difetta, inoltre, la specificazione della funzione. Comunque, non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Belotti.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo definitivo dell'articolo 10.

ART. 10.

L'articolo 17 è così modificato:

« Aggiungere alla lettera b) le seguenti parole: ed obbligazioni o titoli emessi da istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento ».

Sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti:

« c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;

e) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione ».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della società previo benessere degli Organi di vigilanza;

g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonché di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11.

L'articolo 18 è modificato:

A) Sostituendo la lettera b) con la seguente:

« b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'articolo 17, let-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

tera b), ovvero di cambiali, o di valide fidejussioni ».

B) Aggiungendo in fine i seguenti commi:

« f) assumere — previa autorizzazione degli Organi di vigilanza — Servizi di Cassa e di tesoreria, nonché la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati;

« g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle per le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

L'onorevole Sedati propone il seguente emendamento; aggiungere alla lettera B) comma f) le parole « anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti ».

SEDATI. Alla lettera f) si dice: « assumere — previa autorizzazione degli Organi di vigilanza — servizi di cassa e di tesoreria, nonché la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati ».

Vi sono leggi precedenti che autorizzano l'espletamento di questi servizi soltanto ad istituti di diritto pubblico escludendo, quindi, le Casse rurali e artigiane. Ciò si è risolto in danno delle aziende perché il servizio viene espletato con un aggio maggiore e a condizioni peggiori.

BELOTTI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Sedati. Propongo altresì che, in analogia a quanto è stato deciso nel precedente articolo, siano soppresse le lettere A) e B), ponendo in luogo dei gerundi « Sostituendo » e « Aggiungendo », le voci verbali « Sostituire » e « Aggiungere ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anch'io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Sedati e le modificazioni proposte del relatore.

(Sono approvati).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 11 nel suo complesso:

ART. 11.

L'articolo 18 è così modificato:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'articolo 17, lettera b), ovvero di cambiali, o di valide fidejussioni ».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« f) assumere, previa autorizzazione degli Organi di vigilanza, Servizi di Cassa e di tesoreria, nonché la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati anche in deroga alle limitazioni previste da precedenti leggi e regolamenti;

g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle per le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

(È approvato).

Segue l'articolo 12:

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I rapporti e le operazioni di cui all'articolo 18, lettere d) ed e) ed il deposito a custodia dei titoli possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse nazionale, con Casse di risparmio, con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con Monti di credito su pegno di 1ª categoria e, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, anche con altri Istituti di credito.

Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli Istituti speciali di credito agrario.

I depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi soltanto presso la Banca d'Italia, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Casse di risparmio, l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, i Monti di credito su pegno di 1ª categoria e la Banche di interesse nazionale ».

Gli onorevoli Selvaggi e Carcaterra hanno presentato il seguente emendamento: sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« I depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi presso gli stessi enti e con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo ».

SELVAGGI. L'emendamento è molto semplice. Esso mette in correlazione il primo comma con il terzo, eliminando una discriminazione che non ha senso.

BELOTTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dagli onorevoli Selvaggi e Carcaterra, per le ragioni esposte nella relazione introduttiva.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche io mi dichiaro favorevole.

FORESI. Siccome qualche volta si è sentito parlare di « dittatura », su questo punto

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

desidero dichiarare che, in generale, nessun istituto finora ammesso a trattare su questo piano con le Casse rurali, ha sentito di esercitare una dittatura quale che sia. Al contrario è stata quasi sempre usata larga comprensione e sono stati forniti aiuti da parte degli istituti di diritto pubblico.

Mi rendo conto, però, come a volte, non sempre e ovunque, c'è la possibilità di operare e come sia utile e vantaggioso per l'economia nazionale che possa essere aperta una via più larga, come vuole la proposta dell'onorevole Selvaggi.

Insisto però sulla necessità che si distingua caso per caso, perchè come non ci sono da parte mia prevenzioni nel favorire alcun genere di istituto e specialmente le banche popolari che mi sono così vicine, così vi è la prevenzione di una storia dolorosa del passato che fu colpa del cessato regime. Onde, se è vero che il passato regime travolse questa ultima trincea di democrazia che era annidata nelle Casse rurali, se è vero che errori di inesperienza o casi di poco scrupolo hanno posto in crisi centinaia di casse rurali, è vero anche che questo riservare depositi in banche non sempre sicure e in modo indiscriminato ha dato luogo alla morte di molte Casse rurali. Però, siccome ben conosco lo scrupolo e la chiarezza dell'ispettorato del credito, sono certo che esso negherà il suo consenso nei casi in cui detto consenso non va dato.

Non posso che rimettermi al voto della Commissione, però non dico protestando ma rinnovando la mia riconoscenza verso quegli istituti che sono stati i sostenitori e i benemeriti coadiutori delle Casse rurali.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Tengo a sottolineare che l'autorizzazione deve essere data di volta in volta dagli organi di vigilanza, per tutelare l'esercizio di questa facoltà.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Selvaggi e Carcaterra.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo così modificato dell'articolo 12.

ART. 12.

« L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I rapporti e le operazioni di cui all'articolo 18, lettere *d*) ed *e*) ed il deposito a custodia dei titoli possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse

nazionale, con Casse di risparmio, con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con Monti di credito su pegno di 1ª categoria e, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, anche con altri Istituti di credito.

Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli Istituti speciali di credito agrario.

I depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi presso gli stessi enti e con le stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« I primi tre commi dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti:

« Le « Casse » devono destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione ed all'incremento della riserva ordinaria: con la rimanenza esse potranno distribuire utili ai soci purché in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato alla formazione ed all'incremento di una riserva straordinaria.

La riserva straordinaria può essere anche utilizzata, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, per l'acquisto di terreni, di macchine ed utensili ad uso agrario, da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.

Le « Casse » debbono tenere costantemente investito in titoli di cui all'articolo 17, lettera *b*), valutati al valore corrente, almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti se costituiti sotto forma di società cooperativa a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi se costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento deve avvenire trimestralmente ».

L'onorevole Belotti, relatore, ha presentato il seguente emendamento: « sostituire il primo comma con il seguente:

« Le « Casse » devono destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza esse potranno distribuire utili ai soci purché in misura non superiore alla

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato per la metà alla formazione od all'incremento di una riserva straordinaria e per la metà rimanente potrà essere eventualmente, su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualità».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il testo dell'articolo 13 nel suo complesso.

ART. 13.

« I primi tre commi dell'articolo 20 sono sostituiti dai seguenti:

« Le « Casse » devono destinare almeno la metà degli utili netti annuali alla formazione o all'incremento della riserva ordinaria; con la rimanenza esse potranno distribuire utili ai soci purché in misura non superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; l'utile netto eventualmente ancora residuale sarà destinato per la metà alla formazione o all'incremento di una riserva straordinaria, e per la metà rimanente potrà essere eventualmente, su voto dell'assemblea dei soci, erogato ai fini di beneficenza o mutualità ».

La riserva straordinaria può essere anche utilizzata, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, per l'acquisto di terreni, di macchine ed utensili ad uso agrario, da conferirsi in affitto ai soci riuniti in cooperativa.

Le « Casse » debbono tenere costantemente investito in titoli di cui all'articolo 17, lettera b), valutati al valore corrente, almeno il 10 per cento dell'ammontare dei depositi ricevuti se costituiti sotto forma di società cooperativa a responsabilità illimitata, ed almeno il 20 per cento dei detti depositi se costituite in forma di società cooperativa a responsabilità limitata.

I titoli costituiti ai sensi del comma precedente devono essere depositati a custodia in amministrazione presso uno degli Enti indicati nell'ultimo comma dell'articolo precedente. Tali depositi sono gratuiti ed il loro adeguamento deve avvenire trimestralmente».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« All'articolo 28 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari in relazione alle fun-

zioni che esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

È autorizzata la concessione per 5 anni di un contributo annuo in misura non superiore a lire 25 milioni a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari allo scopo di incoraggiare l'esercizio del credito nell'interesse delle piccole aziende agricole ed artigiane.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, sarà stabilito l'anno finanziario dal quale avrà inizio la concessione del contributo di cui sopra, allo scopo di assicurare il finanziamento dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari e favorire il credito alle piccole aziende agricole ed artigiane nell'interesse dell'economia del Paese.

Con analoghi decreti del Presidente della Repubblica sarà fissata anno per anno, previa osservanza del disposto di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, la misura del contributo in rapporto alle esigenze finanziarie dell'Ente e ai risultati dell'attività intesa al raggiungimento delle precitate finalità pubbliche ».

RAFFAELLI. Noi non siamo contrari al contenuto di questo articolo. Riteniamo però sia necessario mettere in condizioni l'Ente nazionale di far funzionare al massimo grado le « Casse ». E ciò, soprattutto, per affermare una questione di principio, affinché sia provveduto anche per le altre organizzazioni, che sono nate dalla stessa legge sul controllo delle cooperative. A quanto mi risulta, infatti, esistono altre due organizzazioni che in altra sede attuano questi principi. Mi sembrerebbe, perciò, opportuna una precisazione del Governo su questa questione di principio contenuta nell'articolo 14, che possa valere anche per le altre associazioni cooperative.

FORESI. Desidero sottolineare l'opportunità che si mantenga il contributo di cui all'articolo 14, che finora è stato considerato straordinario, ma che dovrebbe diventare ordinario. Mi preme, però, rivedere il primo comma di questo articolo. L'Ente nazionale delle Casse rurali, il quale è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, per la natura delle cooperative delle Casse, è, come ogni altro ente, sottoposto alla vigilanza anche del Ministero del lavoro. Mentre è

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

chiaro che la Cassa rurale abbia una vigilanza, questo Ente che ha una funzione tecnica ma anche una funzione di mantenimento dello spirito mutualistico e cooperativistico, dovrebbe, salvo l'approvazione della Commissione, rimanere con questa qualifica e cioè alle dipendenze del Ministero del lavoro, non perché disdegni la vigilanza del Ministero del tesoro, il quale, peraltro, la esercita in tutta la rete della mia organizzazione, ma perché così è sempre stato, e perché vorrei che a questo Ente fosse conservato un carattere sociale quale si addice al Ministero del lavoro più che a quello del tesoro.

Ad ogni modo, per tale questione, mi rimetto al voto della Commissione. Anche questo è un dovere che dovevo compiere nei riguardi del Ministero del lavoro che è sempre stato così pieno di comprensione e di aiuti per la nostra organizzazione, come pure, quando ciò era giusto, di critiche e di rilievi.

PIERACCINI. Mi dichiaro favorevole a quanto hanno detto gli onorevoli Raffaelli e Foresi. Non vedo la opportunità di modificare la competenza del Ministero del lavoro per passare, per questa materia, al Ministero del tesoro.

Vorrei dare solo un avvertimento, per mettere in relazione il contenuto di questo articolo 14 con l'articolo 81 della Costituzione, dato che non c'è la copertura della spesa iscritta a bilancio, dei 25 milioni per i cinque anni e, in base al decreto del Presidente della Repubblica, per gli anni successivi. È un metodo che finora non si era mai seguito e mi sembra alquanto strano.

BELOTTI, *Relatore*. Mi riferisco, anzitutto, al rilievo ed al voto espressi dall'onorevole Raffaelli, il quale, pur dichiarandosi favorevole alla concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale delle Casse rurali, ha nel contempo auspicato che un analogo criterio sia adottato nei confronti di tutto il movimento cooperativistico.

Tengo a fare rilevare che, nella fattispecie, si tratta non di una organizzazione qualsiasi, ma di un Ente giuridicamente riconosciuto, il quale ha compiti ben definiti e ben precise responsabilità. Pertanto, il generico raffronto al movimento cooperativistico non regge. Io sono d'accordo con l'onorevole Foresi circa la opportunità di sganciare l'Ente nazionale delle Casse rurali dalla dipendenza dal Ministero del tesoro. Fin dal 1946 mi sono dichiarato contrario a far dipendere il movimento cooperativo dal Ministero del lavoro, perché i cooperatori sono lavoratori, sì, ma anche imprenditori: un *tertium genus* che sfugge ad ogni cristalliz-

zazione in senso classista. La legge del dicembre 1947 ha assoggettato il movimento cooperativo al controllo del Ministero del lavoro: l'onorevole Foresi tende, sostanzialmente, ad accentuare il carattere cooperativo delle « Casse », rispetto alla loro specifica funzione di aziende di credito.

Prego l'onorevole Foresi di considerare attentamente i pericoli e le contraddizioni della sua istanza.

Il credito è materia troppo delicata per essere affidata al controllo di un Ministero assolutamente incompetente, nel settore specifico. Ho illustrato, nella relazione introduttiva, i motivi per cui il disegno di legge in esame contempla una modifica sostanziale della disciplina del controllo sulle Casse rurali, eliminando il sindaco di nomina governativa. Ciò, di riflesso, comporta un automatico accrescimento dei compiti e delle responsabilità dell'Ente nazionale per le Casse rurali. Dato che nessun aumento di compiti e di responsabilità sul piano pubblicistico e in un settore tanto delicato è fronteggiabile senza mezzi finanziari adeguati, chiedo che la somma di 25 milioni di contributo governativo, venga elevata a 40 milioni di lire, eliminando il termine di cinque anni, dato il carattere continuativo della esigenza.

Circa i rilievi mossi dall'onorevole Pieraccini, debbo precisare che non si tratta di un impegno immediato di bilancio. Indispensabile è che l'Ente nazionale per le Casse rurali faccia fronte nel modo migliore ai propri compiti ed alle proprie responsabilità.

Per tutte queste considerazioni, sono favorevole ad elevare il contributo annuo a 40 milioni di lire, eliminando il termine di cinque anni.

FORESI. Debbo dire che l'Ente nazionale delle Casse rurali esisteva anche durante il fascismo e che dopo la guerra si è trovato ad avere distrutto il patrimonio che possedeva. Se non ci fosse stata l'opera dell'onorevole Pella (e mi dispiace fare il suo nome giacché noto che egli è presente) a quest'ora non parleremmo nemmeno più di casse rurali. La loro vita è stata possibile soprattutto grazie agli aiuti governativi che sono stati continuati anche dall'attuale Governo. È chiaro che per svolgere una attività come quella che viene richiesta all'Ente nazionale delle Casse rurali specie il compito della revisione che è in proporzione allo sviluppo del movimento, si deve fare qualche cosa di concreto. Pensate che esistono 15 enti di zona. Questi venti milioni che vengono ogni anno (anche se è dal 1952 che non riesco più

ad incassare, tanto che ho dovuto fare dei prestiti) sono troppo pochi, portando, non di colpo alla paralisi, ma quasi, dell'attività dell'Ente. Perciò ringrazio l'amico relatore che ha dimostrato grande comprensione per l'Ente. Non posso disgiungere il mio pensiero grato da quello che ha detto l'onorevole Raffaelli. Ho già detto, benché *hic non est locus*, che se questa attività deve essere risanata, se il problema deve essere risolto in modo integrale (e non è questa la sede, onorevole Raffaelli), bisogna portare la questione in sede di Commissione del lavoro, predisponendo l'animo a creare uno strumento che non sia in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione, risolvendo in modo permanente tutta quanta la complessa attività.

Chiedere un impegno oggi, da parte del rappresentante del Tesoro (che non è nemmeno competente *strictu sensu*) credo che sia troppo. Il Governo, però, dovrebbe prendere sul serio il problema della cooperazione e soprattutto la parte che riguarda le cooperative. È evidente che il voto espresso dall'onorevole Raffaelli mi trova consenziente sia come cooperatore che come vecchio dirigente di un organismo nazionale cooperativistico.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Foresi ha voluto dare una dimostrazione pratica del suo spirito cooperativistico, illustrando il problema sollevato dall'onorevole Raffaelli, a proposito del quale mi pare che l'onorevole Belotti abbia già dato risposta pertinente ed esauriente.

A proposito della richiesta dell'onorevole Raffaelli, evidentemente avanzata per analogia con l'argomento in discussione, penso che se ne possa trattare in sede più opportuna.

Per quanto riguarda la vigilanza alla quale deve essere sottoposto l'Ente nazionale delle Casse rurali io ritengo che si debba guardare alla natura degli enti che si vogliono e si debbono vigilare e alla funzione da essi esercitata. Ora, è indubitato che le Casse rurali esercitano la loro attività nel settore del credito. I rapporti tra Casse rurali e Tesoro sono di evidenza palmare; onde se l'Ente nazionale delle Casse rurali deve svolgere un'attività veramente efficace, non può prescindere da contatti e relazioni col Ministero del tesoro. Io ritengo che proprio in ordine alla funzione esercitata dalle Casse sia opportuno che la vigilanza dell'Ente Casse rurali sia assunta dal Ministero del tesoro. Non è desiderio di accaparrare competenze al Ministero del tesoro; è solo questione di mettere l'Ente nella possibilità di funzionare in modo efficace.

Pertanto, insisto perché il primo comma dell'articolo 14 non venga modificato.

Per quanto si riferisce al contributo, è da notare che l'Ente nazionale delle Casse rurali ha una funzione definita dalla legge che l'ha costituito. In essa è stato previsto che l'Ente, possa usufruire di contributi dello Stato, ma non è solo da questi contributi che esso trae i mezzi per l'espletamento della sua attività e per fronteggiare le esigenze del proprio bilancio. Si è stabilito che il contributo abbia carattere limitato nel tempo poiché è da prevedersi che entro un certo numero di anni l'istituto potrà essere in grado di trarre dalla sua stessa organizzazione i mezzi per la propria vita. Non solo, ma anche in ordine alla misura del contributo si è voluto stabilire un *plafond* massimo affinché sia possibile erogare un contributo in misura anche inferiore ai 25 milioni. Ogni anno l'Ente documenta la sua situazione e illustra la sua attività, e nei limiti della cifra stabilita dalla legge, il Tesoro propone il contributo da dare. Non è possibile discostarci da questa impostazione. In questo momento volere stabilire un contributo per una durata superiore ai cinque anni sarebbe approfittare di una occasione per modificare una situazione acquisita. Un aumento del contributo determinato in modo permanente, urterebbe inoltre contro le osservazioni fatte dall'onorevole Pieraccini e cioè contro l'articolo 81 della Costituzione.

In sostanza, poiché in seno a questa Commissione ho potuto constatare come si sia affermato lo spirito cooperativistico, in nome di tale spirito di cooperazione chiedo che ci si attenga al testo del disegno di legge. Prego perciò l'onorevole Belotti di volere ritirare il suo emendamento mirante a portare il contributo dello Stato da 25 a 40 milioni di lire. Qualora egli dovesse insistere pregherei la Commissione di limitare il « *plafond* » massimo a 25 milioni per i prossimi cinque anni.

PELLA. Per quanto riguarda i contributi, tutte le volte che il Ministero del tesoro dirà che non può andare oltre, io prometto fin d'ora di essere un ottimo cooperatore.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Siamo sempre sulla « linea Pella ».

PELLA. Circa il termine mi sembrerebbe pericoloso andare verso un carattere di permanenza del contributo. Così, per non dare questo carattere di permanenza, mi chiedo se il termine non possa per avventura essere allungato, portandolo magari a dieci anni. Si

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

darebbe così la possibilità di svolgere la sua attività all'Ente.

Perciò: fermi restando i 25 milioni (se proprio il Tesoro non può andare oltre) propongo di portare il termine da cinque a dieci anni.

BELOTTI, *Relatore*. Mi pare che il Sottosegretario Arcaini non abbia considerato che si tratta di una cifra massima. Il Ministero, su richiesta motivata, può, come non può, concedere il contributo. E mi risulta, a questo proposito, che i controlli del Ministero sono stati sempre rigidi. La questione fondamentale è che l'Ente viva in tutta la sua pienezza. Dare dieci milioni di più o di meno può anche essere cosa di poco conto, ma può evitare che si manifestino carenze gravissime nel funzionamento dell'Ente.

Circa il termine, non ho nulla da obiettare alla fissazione di un periodo maggiore come, per esempio, dieci anni proposta dell'onorevole Pella, sempre nello spirito delle considerazioni già fatte.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Aderisco alla proposta dell'onorevole Pella la quale, in sostanza, non mira che ad allargare la proposta dell'onorevole Belotti. Si tratta di un tentativo per conciliare le due tesi. L'onorevole Belotti ha colto la circostanza per cercare di allargare il contributo dello Stato: a questa tesi non posso essere favorevole.

Pertanto, insisto sul testo governativo che porta il limite massimo a 25 milioni e aderisco all'emendamento dell'onorevole Pella perché il contributo sia fissato per dieci anni.

BIMA. Poiché l'onorevole Pella ha fatto una transazione circa la durata e poiché, pur inchinandomi di fronte alle considerazioni svolte dall'onorevole Sottosegretario, le giustificazioni contrapposte dall'onorevole Belotti hanno un notevole valore, mi pare che si possa tenere una linea di mezzo fissando il *plafond* in 35 milioni.

PIERACCINI. Non intendo ostacolare l'approvazione di questo disegno di legge. Però debbo far presente che c'è un singolare modo di considerare l'articolo 81 della Costituzione a seconda che le proposte siano governative o dell'opposizione. Di fatto ci troviamo di fronte ad una formula abnorme (e non dico anticostituzionale). Mentre prima si parlava di un termine transitorio di cinque anni, ora ci troviamo di fronte ad una spesa praticamente permanente, trattandosi di dieci anni. Io dico: ci dovrà pure essere un capitolo del bilancio del Tesoro dove questa spesa sarà iscritta.

FORESI. Non si tratta di una spesa impegnativa.

PIERACCINI. Ma sì che è impegnativa! Si tratta solo della misura. Mi sembra perciò che, invece di lasciare al Presidente della Repubblica la facoltà di stabilire un contributo fisso, noi possiamo fissare addirittura la somma di 25 milioni per dieci anni, con una regolare copertura. Questo mi pare che sia il compito della nostra Commissione.

BELOTTI, *Relatore*. Per concludere la discussione su questo punto e per venire incontro alle istanze avanzate, proporrei di concedere all'Ente un contributo fino ad un massimo di 30 milioni, per dieci anni.

SELVAGGI. Sono favorevole al principio di stabilire il contributo in modo preciso, anche in ossequio al contenuto dell'articolo 81 della Costituzione. Riduciamo, se occorre, anche a 25 milioni, ma che siano assicurati in bilancio. Io non sono però favorevole al periodo di dieci anni proposto dall'onorevole Pella, perché mi sembra un periodo di tempo troppo lungo.

Si potrebbe stabilire: 30 milioni in cinque anni.

PRESIDENTE. Non nego che l'osservazione fatta dall'onorevole Pieraccini abbia la sua importanza.

È questa la legge materiale in base alla quale anno per anno deve essere fatta la dotazione in bilancio. Da ciò la necessità di determinare la somma da utilizzare in ogni esercizio finanziario.

Per quanto riguarda il problema della copertura debbo fare osservare che vi è il disposto dell'articolo 81 della Costituzione, è vero, ma a me sembra (è una mia personale opinione) che ad esso non dobbiamo dare quella interpretazione estensiva a cui propende l'onorevole Pieraccini.

Come ha già detto l'onorevole Belotti, noi ci troviamo di fronte ad una autorizzazione per gli esercizi futuri, autorizzazione che trova il suo fondamento giuridico nella legge, sostanziale o materiale che sia. Tant'è che nella formulazione dell'articolo in discussione non esiste alcuna autorizzazione ad inserire la spesa nell'esercizio in corso.

C'è soltanto l'autorizzazione alla corresponsione del contributo per l'inserzione in bilancio.

È, piuttosto, di maggiore rilievo l'altra osservazione relativa alla somma. In questo caso verremmo a conferire un potere discrezionale da determinare a seconda dei bisogni, discostandoci da quella che è la natura della legge materiale la quale stabilisce la somma da

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

inserire a bilancio. Sarebbe questo il caso di una delega, con potere di carattere materiale, la quale dovrebbe nascere dalla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica. Questo è il punto. Credo che sia opportuno, pertanto, determinare fin da questo momento l'ammontare della somma. Per l'inserimento in bilancio, verrà rispettata, a suo tempo, a disposizione dell'articolo 81 della Costituzione.

PIERACCINI. Sono d'accordo sulla seconda parte, che sia opportuno, cioè, stabilire la somma da erogare a titolo di contributo ma mi pare che anche la prima osservazione che per l'esercizio in corso sia necessario indicare anche la copertura resta valida nonostante le argomentazioni del nostro presidente. Lei, signor presidente, afferma che l'indicazione non sia necessaria, nella fattispecie; io credo, invece, leggendo il disegno di legge che essa sia necessaria.

FORESI. Riterrei anche io di fissare la somma per evitare incertezze future e questioni giuridiche di forma.

Siccome per quest'anno non credo che il Ministro del tesoro possa impegnarsi a corrispondere questa somma, proporrei di modificare in questo senso il terzo comma: « A decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 è autorizzata la concessione per 10 anni di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari allo scopo di incoraggiare l'esercizio del credito nell'interesse delle piccole aziende agricole ed artigiane ».

PELLA. Concordo con il suggerimento del Presidente di stabilire il contributo in cifra fissa.

Per quanto riguarda la decorrenza, osservo che qui incappiamo nello scoglio della copertura. È vero che ci troviamo di fronte ad un ammontare di appena 30 milioni, ma è la questione di principio che mi preoccupa. Se adottiamo la formula « a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 », noi rispettiamo sì la lettera dell'articolo 81 della Costituzione, così come è stato interpretato quando alcuni anni fa le presidenze delle due Commissioni del Senato e della Camera si riunirono per esaminare l'articolo 81, ma non ne rispettiamo certamente lo spirito, perché si disse allora che la copertura è indispensabile per l'esercizio in corso, ma non è richiesta per gli stanziamenti degli esercizi futuri.

Questo mi preoccupa molto.

Per quanto riguarda il caso specifico, spero che l'onorevole Sottosegretario per il tesoro non si dichiari d'accordo. Piuttosto,

vorrei esortarlo a trovare già in questo esercizio una economia di 30 milioni — ed una economia di 30 milioni si trova sempre — in modo da avere una copertura effettiva, anche a costo di far decorrere il contributo da questo esercizio.

Ho voluto trarre pretesto da questa osservazione per fare una proposta. Noi abbiamo tutti la sensazione che l'interpretazione dell'articolo 81 dia luogo a qualche perplessità, a qualche caso di coscienza. Non credo che possiamo interpretarlo in relazione alla provenienza di una proposta da un settore piuttosto che da un altro. Per nostra esperienza personale, qualche volta ci è sembrato che l'interpretazione fosse eccessivamente restrittiva, in altri casi eccessivamente generosa.

Non crede, signor Presidente, di poter prendere una iniziativa, d'accordo con il Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, perché si riesamini questa materia, magari in comitato ristretto, e con quella collaborazione che certamente il Ministro del tesoro vorrà dare? Credo che, a distanza di 5 anni, forse un riesame di questa materia possa essere opportuno.

Nel caso specifico, proporrei di stabilire il contributo di 30 milioni con decorrenza dall'esercizio in corso, perché solo così ci obblighiamo alla copertura, invitando il Governo a trovare la copertura per l'esercizio in corso.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pella per la proposta avanzata. Effettivamente, è un bisogno sentito, sia al Senato che alla Camera, quello di cercare di stabilire l'estensione e i limiti dell'articolo 81; e ciò maggiormente a distanza di cinque anni da quella determinazione ricordata dall'onorevole Pella. Effettivamente, ogni giorno ci troviamo di fronte a qualche difficoltà ed è auspicabile, quindi, un riesame della materia.

ROSINI. Nel chiedere la parola poco fa intendevo fare la stessa proposta fatta dall'onorevole Foresi.

Ma ora mi preoccupa la questione sollevata circa la interpretazione dell'articolo 81. Mi sembra che la copertura a norma del citato articolo debba essere indicata, nelle singole leggi, soltanto per l'esercizio in corso. Trattasi di una questione di principio, oltre che di interpretazione della norma: la determinazione dei pubblici bisogni va fatta con priorità rispetto alla determinazione dei mezzi con cui a questi bisogni si deve far fronte.

Nell'esame di questo provvedimento, non mi pare ci si possa discostare da questa inter-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

pretazione. Piuttosto, in esso si deve stabilire che lo stanziamento deve essere indicato in un determinato capitolo del Ministero del lavoro o di altro Ministero.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il testo proposto dal Governo traeva motivo da una situazione già consolidata dalla legge, che nel passato aveva consentito al Governo di riconoscere il contributo all'Ente nazionale delle casse rurali.

Già nel mio precedente intervento ho illustrato le ragioni per cui si riteneva di stabilire la cifra massima del contributo e di determinare anno per anno la cifra da corrispondere. La discussione che ha avuto luogo ha messo in evidenza l'opportunità di determinare fin da questo momento la misura del contributo a favore dell'Ente. Si toglie, quindi, al Ministero ogni possibilità di esame e lo si priva di una facoltà discrezionale, quasi di una delega a determinare anno per anno il contributo. Era pur questa una delle ragioni (il contenimento cioè del limite massimo delle disponibilità da parte del Tesoro nella misura di 25 milioni, anziché di 40 come proposto dal relatore) per cui ho sostenuto il testo del disegno di legge.

Le ragioni qui portate hanno il loro peso e non ho difficoltà ad aderirvi. Sostanzialmente, veniamo a risolvere già fin da questo momento un problema che, invece, si sarebbe ripresentato ogni anno rendendo necessario un provvedimento *ad hoc*.

Non ho, pertanto, alcuna difficoltà ad aderire alla proposta che il contributo venga stabilito in questa sede nella misura di 30 milioni di lire.

Circa la questione sollevata dall'onorevole Pella sulla necessità di non derogare dalla buona e retta interpretazione dell'articolo 81, onde già fin da questo anno si deve provvedere a stabilire il contributo, io devo fare una obiezione. Attualmente non sono in grado di indicare il capitolo dal quale potere attingere la somma di 30 milioni per l'esercizio in corso. Dovrei chiedere in questo momento il rinvio dell'approvazione di questo articolo, riservandomi di indicare, in una prossima seduta, il capitolo dal quale attingere la somma.

D'altra parte, non si può ricorrere al fondo di riserva, come qualche volta eccezionalmente è stato fatto, perché la Commissione ha già fatto presente la necessità di non ricorrere al fondo stesso. Quindi, si deve indicare il capitolo dal quale prelevare la somma. La ricerca di tale capitolo, per quanto facile a giudizio dell'onorevole Pella, richiede pure un breve esame.

Comunque, se si volesse derogare, eccezionalmente, dal principio ricordato dall'onorevole Pella, si potrebbe stabilire la decorrenza del contributo dall'esercizio finanziario 1955-56.

ROSINI. Insisto perché sia accolto l'emendamento Foresi, cioè che a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 sia autorizzata la concessione per 10 anni di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali.

PRESIDENTE. In questo modo, onorevole Rosini, non si risolve la questione sostanziale dell'articolo 81. L'espedito non salva lo spirito della norma costituzionale.

Trattandosi di una spesa continuativa, sia pure per 10 anni, bisogna trovare la copertura per questo esercizio e per quelli futuri.

ROSINI. Questa interpretazione dell'articolo 81, che non ritengo aderente alla lettera della norma, non mi sembra sia stata accettata finora dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ma è una interpretazione sulla quale l'onorevole Pella ha richiamato l'attenzione della Commissione, e quindi deve essere discussa. L'onorevole Pella ha sollevato una questione di grande importanza; ha anche accennato a questo che potrebbe essere un espediente, che però in certo modo urta contro lo spirito dell'articolo 81. Se la Commissione vuole, si può ricorrere anche in questo caso all'espedito, ma è tuttavia un espediente.

PELLA. Per semplificare dirò che, siccome ho un po' io la colpa di aver creato questa situazione, non ho nessuna difficoltà ad accettare l'espedito, perché si tratta solo di 30 milioni; ma con la dichiarazione esplicita che so che tutto questo è aderente all'interpretazione dell'articolo 81, senza tuttavia rispettarne lo spirito.

CAVALLARI VINCENZO. Dichiaro che, a mio avviso, la risoluzione che stiamo per adottare non è un espediente, ma è la retta interpretazione dell'articolo 81.

BERZANTI. Io invece ritengo che la soluzione che stiamo per adottare non sia un espediente. Siccome noi oggi vogliamo risolvere il problema, potremmo risolverlo attingendo alle spese imprevedute, riducendo il relativo capitolo di 30 milioni.

PRESIDENTE. Sarebbe un espediente peggiore dell'altro.

BERZANTI. No, perché l'abbiamo già fatto.

PRESIDENTE. Dobbiamo esaminare la questione sotto tutti i profili.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Vi è una proposta Berzanti di ridurre lo stanziamento del capitolo 151 dell'esercizio in corso. Per far questo, bisognerebbe dimostrare che la spesa sia imprevista, oppure far rilevare che vi sia stata una certa imprevedibilità. Comunque, gradirei trovarmi di fronte a proposte concrete, cioè di fronte ad emendamenti.

FORESI. Io mantengo la mia proposta.

ROSINI. Mi permetto di presentare il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 14, meno il primo comma:

« È autorizzata la concessione per 5 anni di un contributo annuo di lire 25 milioni a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, allo scopo di incoraggiare l'esercizio del credito nell'interesse delle piccole aziende agricole ed artigiane; contributo da iscrivere negli esercizi finanziari 1955-56 e successivi, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

PRESIDENTE. Siccome mi sembra che sia in elaborazione un'altra proposta, proporrei di sospendere l'esame dell'articolo 14, per passare alla discussione ed all'approvazione degli altri articoli. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Cosi rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 15.

« Nell'articolo 29 sono soppresse le seguenti parole: « per mezzo dei sindaci di nomina governativa, di cui all'articolo 13 », ed è sostituita la indicazione « articolo 11, n. 2 », con « articolo 11, ultimo comma ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura all'articolo 16.

All'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

« Esse, invece, anche se si trovano in stato di liquidazione, non possono essere incorporate da aziende di credito di diversa natura, salvo casi particolari nell'interesse dei creditori e dietro autorizzazione degli Organi di vigilanza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ultimi tre articoli che, se non vi sono obiezioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 17.

L'articolo 49 è sostituito dal seguente:

« Le « Casse » devono, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uniformare i rispettivi statuti sociali alle disposizioni della legge medesima.

La deliberazione dell'assemblea dei soci diretta ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto delle « Casse » alle disposizioni del Codice civile e della legge modificativa di che al comma precedente, sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati; per la validità di questa deliberazione non occorre l'intervento del notaio ».

(È approvato).

ART. 18.

Gli articoli 48 e 50 sono abrogati.

(È approvato).

ART. 19.

« Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre due anni dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni di coordinamento della legge stessa con le altre leggi vigenti adeguando le sanzioni pecuniarie previste dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, al mutato valore della moneta e riunendo in un nuovo testo unico tutte le norme che regolano la materia ».

(È approvato).

Ritorniamo ora all'articolo 14.

FORESI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma:

All'articolo 28 sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari in relazione alle funzioni che esercita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

(È approvato).

L'onorevole Rosini ha proposto il seguente emendamento sostitutivo della restante parte dell'articolo:

« È autorizzata la concessione per 10 anni di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Ente di cui al precedente comma, allo scopo di agevolare allo stesso Ente il conseguimento dei fini statutari. Tale contributo annuo sarà iscritto, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Pongo in votazione l'emendamento Rosini.

(È approvato).

Prima di passare all'esame ed alla votazione degli ordini del giorno, do la parola a quei colleghi che hanno chiesto di fare alcune dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

GUGGENBERG. Dirò solo poche parole. Voterò a favore del disegno di legge con entusiasmo. Vorrei ringraziare soprattutto il rappresentante del Governo per la piena comprensione che ha voluto dimostrare per le esigenze delle Casse rurali, ed anche il relatore che ha studiato veramente a fondo il problema, come si è potuto rilevare dalla relazione, così ampia, esauriente e chiara, ed anche per il tempo che ha voluto gentilmente dedicare alle discussioni con i rappresentanti delle Casse rurali dell'Alto Adige e del Trentino.

Ma voglio ringraziare anche tutti i colleghi per l'interessamento e la benevolenza con cui è stato trattato questo problema. Voi tutti sapete che in una zona di montagna come il Trentino-Alto Adige, il buon funzionamento delle Casse rurali rappresenta la spina dorsale della vita economica e finanziaria; ed io sono convinto che con l'approvazione di questo disegno di legge daremo un incitamento ed un avvio nuovo alle Casse: non solo per la fondazione di nuove Casse, ma anche per l'ampliamento di quelle esistenti.

Sono d'altronde sicuro che, con l'approvazione del presente disegno di legge, faremo opera per la quale ci sarà grato tutto il Paese, e soprattutto la regione Trentino-Alto Adige, dove esistono tante Casse rurali.

Come rappresentante di questa regione, io ho sentito il dovere di esprimere i nostri più cordiali e profondi ringraziamenti per il vostro atteggiamento verso il provvedimento che andiamo ad approvare.

FORESI. Anche io tengo a dichiarare che voterò volentieri a favore del disegno di legge. Non ripeterò i ringraziamenti a tutta la Commissione che, unanime, ha collaborato per il miglioramento di questo provvedimento, né al rappresentante del Governo per lo spirito di comprensione e di solidarietà che ha portato nei nostri lavori.

Se ho proposto che il beneficio decorresse dal corrente esercizio, l'ho fatto perché ragioni contingenti e di necessità me lo hanno suggerito. Però ciò non vuol dire che io non esprima un voto affinché, come si è fatto per il passato, anche per l'esercizio 1954-55, con legge di contributo straordinario,

si reperiscano quei fondi con i quali si possa venire incontro alle necessità. Questo *extra legem*, perché la legge ha decorrenza dal 1955-56.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roselli, Bima, Pieraccini e Salizzoni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione Finanze e tesoro, convinta che l'espansione dell'attività cooperativistica nel settore del credito risponda alle esigenze di una giusta difesa dell'economia delle categorie rurali ed artigiane, fa voti affinché le nuove domande di autorizzazione alla apertura di casse artigiane vengano esaminate con la miglior comprensione e rapidità, secondo le assicurazioni ripetutamente date dagli organi governativi ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Propongo che in sede di coordinamento sia modificata la numerazione degli articoli del provvedimento.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viola ed altri: Concessione di una pensione al signor Natale Papini. (633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Viola, Diaz Laura, Ceccherini, Jacoponi, Badini Confalonieri: « Concessione di una pensione al signor Natale Papini ».

Comunico che la I Commissione (Interni) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

L'onorevole Salizzoni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SALIZZONI, *Relatore*. Poiché si tratta di una questione molto particolare, sulla quale io stesso dopo averla considerata molto bene mi trovo veramente perplesso, e che richiede pertanto un esame ponderato quale non credo possa farsi in questo scorcio di seduta, io ne chiederei il rinvio.

VIOLA. Consento al rinvio, sempreché la proposta di legge venga messa al primo punto dell'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che l'esame

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

della proposta di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viviani Luciana ed altri: Concessione di un assegno a vita al signor Formisano Raffaele fu Pasquale. (1024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Viviani Luciana, Jervolino Angelo Raffaele, De Martino Francesco, Leone, Sansone, Muscariello, Martuscelli, Maglietta: « Concessione di un assegno a vita al signor Formisano Raffaele fu Pasquale ».

Comunico che la V Commissione (Difesa) ha espresso parere favorevole a questo provvedimento.

L'onorevole Salizzoni, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione a questa proposta di legge.

SALIZZONI, *Relatore*. Alla memoria del giovanetto sedicenne Pasquale Formisano, caduto gloriosamente nella sollevazione delle « quattro giornate » di Napoli, veniva assegnata la medaglia d'oro al valore partigiano. Non poteva peraltro venir corrisposto al di lui padre Raffaele Formisano fu Pasquale l'assegno annesso alla medaglia d'oro nonché la pensione di guerra essendo il figlio nato da unione illegittima e non avendo egli potuto riconoscerlo perché sposato con un'altra donna.

Perché il Formisano potesse fruire dell'assegno alla medaglia e della pensione di guerra sarebbe pertanto necessario un apposito provvedimento di legge. Ora, pur essendo anch'io favorevole a restringere al massimo grado la concessione di queste pensioni privilegiate, nel caso particolare sono favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Effettivamente la nostra Commissione ha preso la decisione di massima di approvare la concessione di pensione privilegiata solamente quando ci si trovi di fronte a casi di eccezionali benemerenzze verso il paese. Ora ci troviamo appunto dinanzi ad uno di questi casi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura:

ART. 1.

È concessa in favore di Formisano Raffaele fu Pasquale, che ha provveduto al mantenimento e all'educazione del minore For-

misano Pasquale, deceduto per azioni di guerra e medaglia d'oro al valore partigiano, un assegno mensile a vita, pari alla pensione di guerra che sarebbe spettata allo stesso quale padre legittimo di esso Formisano Pasquale.

ART. 2.

Allo stesso Formisano Raffaele è attribuito l'assegno annesso alla medaglia d'oro del defunto Formisano Raffaele.

ART. 3.

Per l'esercizio finanziario 1954-55 la somma occorrente per far fronte alla spesa derivante dalla presente legge verrà imputata al capitolo n. 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

FORESI. Propongo di eliminare la motivazione della concessione per non far apparire un'ombra sulla onorabilità della memoria di questo eroico giovinetto e del nome stesso del di lui padre.

PRESIDENTE. All'articolo 1 si dovrebbe pertanto dire: « È concessa a favore » (meglio che: in favore) « di Formisano Raffaele fu Pasquale, che ha provveduto al mantenimento e all'educazione del minore Formisano Pasquale, deceduto per azioni di guerra e medaglia d'oro al valore partigiano, un assegno mensile a vita, pari alla pensione spettante ai genitori dei caduti in guerra ».

Potremmo pertanto adottare un testo sostitutivo di tutti i tre articoli di cui si compone la proposta di legge in esame e cioè l'articolo unico potrebbe essere così formulato:

« È concessa, a decorrere dal 1° luglio 1954, a favore di Formisano Raffaele fu Pasquale, il quale ha provveduto al mantenimento e all'educazione del minore Formisano Pasquale, deceduto per azioni di guerra e Medaglia d'oro al valore partigiano, una pensione straordinaria annua di lire 150.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1954

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane ». (914):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	34
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

VIVIANI LUCIANA ed altri: « Concessione di un assegno a vita al signor Formisano Raffaele fu Pasquale ». (1024):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Andò, Belotti, Berzanti, Bigi, Bima, Caiati, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Coggiola, Faletra, Foresi, Gennai Tonietti Erisia, Geremia, Guggenberg, Guglielminetti, Longoni, Malvestiti, Marotta, Pella, Pieraccini, Raffaelli, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Salizzoni, Sedati, Selvaggi, Stella, Turnaturi, Vicentini, Walter.

La seduta termina alle 12.45.

 IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

 Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI